

COMUNE DI PAOLA

(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DELLE**

**ENTRATE TRIBUTARIE
E DI ALTRE ENTRATE**

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

**Adottato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 17 del 18.3.2000
ritenuta immune da vizi dal Co.Re.Co. – Sez. decentrata di Cosenza
nella seduta del 30.3.2000, col n. 468
e successive modificazioni.**

INDICE SOMMARIO

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Articolo 2

Definizione delle entrate

Articolo 3

Regolamenti per ciascuna entrata

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Articolo 5

Potestà regolamentare sulle singole entrate

Titolo II

Gestione delle entrate

Articolo 6

Forme di gestione delle entrate

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 8

Compiti di verifica e controllo

Articolo 9

Rapporti con i cittadini

ARTICOLO 10

LIQUIDAZIONI E ACCERTAMENTI

Titolo III

Sanzioni

Articolo 11

Principi generali

Articolo 12

Cause di imputabilità

Articolo 13

Determinazione delle sanzioni

Titolo IV

Attività di riscossione

Articolo 14

Riscossione coattiva

Articolo 15

Riscossione volontaria

ARTICOLO 16

RIMBORSI

ARTICOLO 17

INTERESSI

titolo V

Procedimenti di contenzioso

Articolo 18

Contenzioso

Articolo 19

Autotutela

Articolo 20

Accertamento con adesione

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 21

Norme di rinvio

Articolo

Pubblicità e variazione del regolamento

Articolo 23

Entrata in vigore

Titolo I **Disposizioni generali**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le entrate comunali, anche tributarie del Comune, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Articolo 2

Definizione delle entrate

Le entrate tributarie sono quelle derivanti dall'applicazione dei tributi comunali vigenti con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Le altre entrate sono quelle di natura non tributaria, compreso l'applicazione dei canoni.

Articolo 3

Regolamenti per ciascuna entrata

Per ciascuna entrata il Comune può adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione.

I regolamenti delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

I canoni e le tariffe relativi alle altre entrate sono determinati con apposita delibera nel rispetto dei valori di mercato. Devono essere adeguati periodicamente alle variazioni dei suddetti valori di mercato.

Le aliquote, i canoni e le tariffe di cui sopra sono adottati entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Articolo 5

Potestà regolamentare sulle singole entrate

I regolamenti di applicazione delle singole entrate potranno prevedere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nel rispetto delle leggi vigenti.

Potranno altresì disporre l'esclusione di alcune fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalle leggi non in forma obbligatoria.

Titolo II

Gestione delle entrate

Articolo 6

Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in base alla previsione di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

La gestione delle entrate prescelta deve uniformarsi a criteri di trasparenza, economicità, efficienza e migliore fruibilità per i cittadini.

Il regolamento di ciascuna entrata dovrà prevedere apposite forme di controllo sul raggiungimento degli obiettivi di gestione.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate

Sono responsabili delle entrate tributarie i funzionari responsabili del tributo appositamente nominati; sono responsabili delle altre entrate i responsabili del servizio a cui sono affidate.

Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 8

Compiti di verifica e controllo

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce e di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

La Giunta comunale individua i criteri sulla base dei quali devono essere effettuati i controlli, stabilisce le modalità, le risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, individua infine il limite dei crediti entro i quali il responsabile provvede alla rinuncia del credito stesso.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta comunale stabilirà compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Il responsabile, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti, può disporre l'invio di questionari o richiedere chiarimenti ai contribuenti o agli utenti prima dell'emissione di provvedimenti di accertamento o di irrogazione di sanzioni.

Articolo 9

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli Uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 10

Liquidazioni e accertamenti

La liquidazione, gli accertamenti in rettifica o d'ufficio delle entrate sono effettuati nel rispetto dei termini di decadenza indicati dalle leggi o dai regolamenti.

Sia per le entrate tributarie sia per le altre entrate deve essere notificato al soggetto passivo apposito atto sul quale sono indicati il presupposto d'imposta o del canone, il periodo di riferimento, l'aliquota o la tariffa applicata, l'importo dovuto, le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Il provvedimento di liquidazione o di accertamento o l'atto di contestazione afferente alle entrate di qualsiasi natura deve essere notificato al soggetto passivo, nei termini di prescrizione, nei modi stabiliti dalle singole leggi o dai regolamenti.

Il suddetto atto può essere notificato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il servizio sia affidato in gestione nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le suddette attività sono svolte interamente dal concessionario.

Titolo III

Sanzioni

Articolo 11

Principi generali

Le violazioni relative ad entrate di natura non tributaria sono soggette alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti.

Le violazioni delle norme dei tributi comunali sono soggette, alle sanzioni amministrative stabilite dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997. L'applicazione delle sanzioni è commisurata ai seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- comportamento del trasgressore;
- condizioni economiche e sociali dello stesso;
- personalità del trasgressore anche alla luce dei suoi precedenti fiscali;

- attenuazione delle sanzioni nei casi di atti e fatti positivi posti in essere dal trasgressore;
- inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva;
- applicazione del principio del *favor rei*, nei casi in cui ricorre;
- applicazione dell'art. 24, comma 8 della legge 449/97 relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nei casi in cui ricorre.

L'irrogazione delle sanzioni per violazioni di natura non tributaria competono al responsabile del servizio.

L'irrogazione delle sanzioni tributarie competono al funzionario responsabile del relativo tributo.

Articolo 12

Cause di imputabilità

Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. I concetti di dolo o colpa grave sono mutuati dal codice penale. La colpa discende da negligenza, imprudenza o imperizia, dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ed esclude la volontarietà, che è invece esplicita nel dolo. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale a obblighi di versamento del tributo.

È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.

Articolo 13

Determinazione delle sanzioni

L'entità della sanzione è quantificata nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 10 e 11 fermo restando l'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti di cui ai successivi commi.

Per l'omessa presentazione delle denunce si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65=;

Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione del 50 per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione

attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di € 25,83, ai sensi dell'art. 292 del Testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

La sanzione è aumentata del cinquanta per cento nei confronti di chi sia incorso, almeno in uno dei tre anni precedenti, in violazioni della stessa indole (*recidiva*). L'aumento è escluso quando le precedenti violazioni sono state definite ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.L.vo 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento ovvero sono state rimosse in esito a ravvedimento. Si considerano violazione della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni o di disposizioni diverse, riferite anche a differenti tributi comunali, che per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità

Nei casi in cui con una sola azione o omissione vengono violate diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero con più azioni o omissioni vengono commesse diverse violazioni formali della medesima disposizione, viene irrogata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quarto ;

Quando con una sola azione o omissione sono state commesse più violazioni, che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, si applica la sanzione più grave aumentata di un quarto;

Per le violazioni riferite a più tributi, si applica la sanzione più grave aumentata di un quinto.

Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base è aumentata della metà.

La sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

Nei casi di manifesta sproporzione tra sanzione ed entità del tributo cui la violazione si riferisce, quando l'ammontare della sanzione supera il triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta al triplo del tributo stesso.

Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti della tassa o dell'imposta, così come previsto dall'art. 13 del D.L.vo 471/97, è

soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista del 30%. La sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, al di fuori dei tributi la cui ordinaria ed esclusiva modalità di riscossione è costituita dalla iscrizione a ruolo.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 51,65, ai sensi del comma 1, art. 15, del D.L.vo 471/97. Se l'infrazione è relativa al versamento del tributo effettuato presso il concessionario per la riscossione, questi è tenuto a darne comunicazione al Comune, quale ente impositore.

Nei casi di mancata indicazione del codice fiscale o degli elementi identificativi dell'oggetto tributario, di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione o compilazione incompleta o infedele di questionari, a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, si applica la sanzione nella misura di € 51,65.

Tale sanzione è stabilita in misura superiore al minimo in quanto la mancata collaborazione dei cittadini, peraltro prevista dalla legge, comporta un aggravio nell'attività accertatrice dell'ente.

Nei casi in cui la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dall'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13, del D.L.vo 472/97:

a) - a 1/8 del minimo nei casi in cui il pagamento del tributo o di un acconto viene eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza;

b) - a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore. La stessa disciplina si applica nei casi di regolarizzazione di mancati pagamenti;

c) - a 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;

d) - il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

e) - per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo il ravvedimento può essere esercitato tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente; in tal caso

l'importo degli interessi da iscriversi a ruolo è calcolato con le modalità previste dall'art. 13, comma 2, del D. L.vo 472/97.

È ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli articoli 16 e 17, del D.L.vo 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.L.vo 473/97.

La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo è assoluta con la sottoscrizione di formale adesione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

Per gli altri tributi la definizione agevolata è assoluta con il pagamento della sanzione ridotta e del tributo entro gli stessi termini.

Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto l'impugnazione degli atti emessi dal Comune.

Le sanzioni per mancato, parziale o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate con l'applicazione della procedura di cui al comma 1, dell'art. 17, del D.L.vo. 472/97. Le sanzioni sono irrogate mediante iscrizione a ruolo relativamente ed esclusivamente nei casi di ritardato pagamento. In nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2, dell'art. 17 e dal comma 3, dell'art. 16 del citato decreto n. 472.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia di sanzioni.

Titolo IV

Attività di riscossione

Articolo 14

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate è disposta dal responsabile del servizio o dal funzionario responsabile del tributo con le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

In alternativa i regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione coattiva avvenga con le disposizioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora ne ricorrano i motivi il Comune può adire il giudice ordinario per il recupero di crediti inerenti le entrate non tributarie.

Articolo 15

Riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate è effettuata secondo le norme di legge o dei singoli regolamenti.

Possono essere regolamentate forme di semplificazione della riscossione come il versamento diretto, il versamento tramite conti correnti bancari e postali o in via telematica.

Articolo 16

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versate e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalla Leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Articolo 17

Interessi

La misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali è prevista in relazione a quella delle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 133/99, ossia il 18-5-1999, ciò ai sensi dell'art. 13-comma 4° - della citata normativa.

Titolo V Procedimenti di contenzioso

Articolo 18

Contenzioso

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso

può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni.

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione della Giunta municipale, costituirsi in giudizio nel contenzioso e proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento. Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'Ente.

Articolo 19

Autotutela

Il responsabile della gestione dell'entrata, può annullare totalmente o riformare l'atto ritenuto illegittimo con modalità di cui ai commi successivi.

In caso di contenzioso già instaurato deve essere effettuata la seguente analisi:

- a) grado di probabilità che il ricorso sia accolto, con conseguente condanna dell'ente alle spese di giudizio;
- b) valore della lite;
- c) spese e costi inerenti l'esercizio della propria difesa.

Il funzionario del tributo od il responsabile della gestione annulla il provvedimento qualora, dall'analisi effettuata, emerga la necessità e l'opportunità di rinunciare alla lite.

Anche a fronte di un provvedimento divenuto definitivo, il funzionario o il responsabile su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento dell'atto illegittimo e in particolare nei seguenti casi:

- a) duplicazione;
- b) errore materiale o di calcolo;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) presenza dei requisiti per la fruizione di agevolazioni previste nei regolamenti di ciascuna entrata.

Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Articolo 20

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/97 possono essere applicate alle entrate tributarie le norme di cui al D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 21

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 22

Pubblicità e variazione del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

L'ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti, le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2000.